

**COMMISSIONE SPECIALE
PER L'ESAME DI PROVVEDIMENTI PER LA CITTÀ DI VENEZIA**

III.

SEDUTA DI LUNEDÌ 2 AGOSTO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
GATTO ed altri: Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico. (<i>Urgenza</i>). (910)	7
PRESIDENTE	7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23
GATTO, <i>Relatore</i>	7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23
GIANQUINTO	9, 14, 16
MARANGONI SPARTACO	9
CAMANGI	9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18
VISCHIA	9
BIASUTTI	9
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	14, 17, 18, 20, 21, 23
BUCCIARELLI DUCCI	14, 16, 17
PACATI	16, 18
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	24

La seduta comincia alle 9.30.

D'ESTE IDA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gatto ed altri: Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico. (Urgenza). (910).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati: Gatto, Caval-

lari Nerino, D'Este Ida, Tonetti, Gianquinto, Marchesi, Matteotti Gian Matteo: Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico.

L'onorevole Gatto, relatore, ha facoltà di esporre il seguito della sua relazione.

GATTO, *Relatore*. Abbiamo già esaminato la situazione edilizia di Venezia e le ragioni del decadimento di Venezia.

Il principio giuridico che lo Stato debba intervenire a favore di Venezia per le sue particolari caratteristiche, non è un principio giuridico nuovo, è un principio giuridico che ha ormai una tradizione quasi ventennale, nella legislazione italiana. Di fatti, il primo provvedimento in materia è il regio decreto-legge 6 luglio 1936, n. 2404, col quale venne istituita una casa da gioco e Venezia e venne stabilito che il ricavato della casa da gioco dovesse andare per il pareggio del bilancio ordinario e per la esecuzione di opere pubbliche, manutenzione dei monumenti, ecc. Venne così stabilito legislativamente il principio che Venezia da sola non poteva sostenere gli oneri della propria manutenzione monumentale e quindi lo Stato, in un primo momento, andò incontro con questo provvedimento.

Bisogna subito osservare che il provvedimento non ha servito assolutamente a niente per lo scopo cui era stato fatto, nel senso che il ricavo della casa da gioco non è assolutamente sufficiente (l'onorevole Gianquinto lo sa per essere stato sindaco di Venezia) neppure per coprire la parte ordinaria delle spese del bilancio.

Con un successivo decreto si riconobbe l'ulteriore necessità per Venezia di un intervento

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PROVV. CITTÀ VENEZIA) — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1954

dello Stato. Difatti, con regio decreto 21 agosto 1937 numero 1901, vennero concessi a Venezia dei fondi per la esecuzione di un piano di risanamento. Le somme a disposizione furono irrisorie, perché si è trattato di 30 milioni a 3 milioni l'anno; somme diventate tanto più irrisorie con la svalutazione della moneta.

Nel 1948, poi, sotto l'amministrazione del collega Gianquinto, vi fu un tentativo di rivalorizzare queste somme stanziare col decreto del 1937, ma la rivalutazione fu assolutamente insufficiente e tale, comunque, da non poter concludere alcunché.

Devesi notare che col decreto del 1937 era anche stato stabilito che lo Stato doveva fare a suo carico certi determinati lavori, che sono quelli, sostanzialmente, di cui si parla con il provvedimento in esame. Purtroppo, lo Stato si rese larghissimamente inadempiente a questo onere assunto, perché, sia per diverse circostanze sopravvenute, sia per la mancanza dei fondi, i lavori non sono stati fatti.

Le disposizioni della legge del 1937 e la rivalorizzazione monetaria delle somme in detta legge previste, rivalorizzazione avvenuta nel 1948, come ho detto, sono state assolutamente inadeguate allo scopo, proprio per la non sufficienza economica.

Dal 1940 ad oggi a Venezia sono stati erogati 3.272.709 di lire per questi lavori, e nel decennio 1937-47 si sono erogati 9 milioni. Praticamente, cioè, non si sono erogate neppure le somme stanziare. Questo perché il costo dei restauri a Venezia, è enorme, e, quando il contributo è inadeguato, è evidente che non si cominciano neppure i lavori perché si andrebbe incontro ad un autentico disastro economico.

Devesi osservare, poi, che queste insufficienti somme sono state assorbite dalla grossa proprietà, mentre la media e la piccola proprietà — quelle forme di proprietà a cui soprattutto il contributo dovrebbe essere destinato — non ne hanno potuto usufruire per l'assoluta inadeguatezza del provvedimento in relazione al costo dei lavori di manutenzione.

Si tratta di creare un provvedimento che serva per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia e per il risanamento igienico del suo abitato, con dei lavori a spese dello Stato, a spese del comune con il concorso dello Stato, a spese dei privati con il concorso dello Stato. Con l'articolo 2 vengono stabilite le opere da farsi a spese dello Stato; con l'articolo 3 quelle da farsi a spese dei privati con il concorso dello Stato, concorso, che, a seconda del tipo dell'opera, varia dal 30 al 60 per cento; con gli articoli 4

e 5 quelle da farsi a cura del comune con il concorso dello Stato che è nella misura del 50 per cento; vi sono poi un complesso di articoli che stabiliscono le modalità per la erogazione di queste somme e l'esecuzione dei lavori, al fine di rendere più manovrabile questo disegno di legge, poiché vi è il pericolo che, una volta approvata questa legge, le cose si rendano, ciò nonostante, oltremodo difficili.

Per quanto riguarda la parte finanziaria, la proposta di legge prevede la concessione di un contributo di 3 mila milioni in dieci esercizi finanziari (quindi, comprendete, che l'onere non è estremamente pesante) ed inoltre la concessione di 6 miliardi di mutui al comune di Venezia da farsi dalla Cassa depositi e prestiti in 6 anni (per questi, si chiede solo la garanzia dello Stato).

Quindi, praticamente vi è un contributo a fondo perduto dello Stato di 300 milioni per dieci anni e questa garanzia dello Stato per un mutuo di 6 miliardi, onere che i cittadini veneziani si assumono, per la conservazione della loro città.

Queste cifre non sono state dette a caso. Sono cifre inadeguate alla soluzione del problema. Basterebbe dirvi che ufficialmente la sola sovrintendenza ai monumenti aveva chiesto soltanto per la riparazione alle opere monumentali 4 miliardi; quindi, la cifra che noi chiediamo è indubbiamente inadeguata di fronte allo scopo da raggiungere. Ma è stata chiesta con senso di misura per una ragione fondamentale: perché non abbiamo la pretesa, con questa legge, di poter risolvere in questa o in una sola generazione il problema della conservazione di Venezia, che è problema estremamente complesso e grave; ma perché noi abbiamo la speranza, e vorrei dire la certezza, di avviare a soluzione con questo provvedimento i problemi della città stessa e di arrestarne la fase del decadimento edilizio.

Questi due scopi, quello dell'arresto di questa fase del decadimento edilizio (problema primo) e quello di creare una piattaforma per la risoluzione dei problemi della città, noi pensiamo che si possano raggiungere con questa cifra modesta che è stata chiesta.

Tenete inoltre presente che mettere Venezia in condizioni di avere un aspetto monumentale come lo deve avere, oltre ad essere un'opera di conservazione della bellezza e dell'arte, è anche un affare. Perché, non crediate che il turista voglia vedere i ruderi dei monumenti, il turista vuol vedere le bellezze di Venezia in una città viva, in una bellezza che deve avere ancora la sua funzione.

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PROVV. CITTÀ VENEZIA) — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1954

Per dirvi quale sia anche l'importanza dell'attrattiva turistica, dal punto di vista economico, che ha questo complesso monumentale che è Venezia, cito delle cifre dell'anno scorso. Premetto che Venezia attira molto di più turisti stranieri che non turisti italiani. I turisti stranieri venuti a Roma sono 538.437 unità; ebbene, su 538.437, 455.673 sono venuti a Venezia; basterebbe questa cifra per dirvi l'imponenza del problema turistico. Venezia, invece, attira un po' meno i turisti italiani. Infatti, facendo un confronto con Firenze, a Venezia si sono avuti 455.673 turisti stranieri, mentre a Firenze 317.038; invece a Venezia vi sono stati meno turisti italiani che a Firenze. Dunque Venezia ha un'attrattiva maggiore per i turisti stranieri.

Quanto ho detto fa comprendere l'opportunità che il patrimonio artistico veneziano sia tutelato perché costituisce in rubbiamente per il nostro paese anche una fonte di ricchezza.

Io termino nella speranza che questa mattina si possa esaurire l'esame del provvedimento. Non so cosa altro aggiungere perché qualsiasi altra parola potrebbe farmi apparire come il cittadino veneziano che perora per la sua città. Sono certo che voi siete compresi del fatto che Venezia è una città che appartiene a tutto il mondo e quindi questo provvedimento non deve intendersi come un provvedimento campanilistico, fatto per favorire una determinata località; esso rappresenta un grande atto di civiltà per custodire nel mondo una bellezza inimitabile che attira tutti gli stranieri nel nostro paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIANQUINTO. La relazione dell'onorevole Gatto è stata così completa in ogni suo aspetto che ogni ulteriore intervento mi sembra inutile. pertanto, propongo di passare senz'altro agli articoli.

MARANGONI SPARTACO. Il problema di Venezia, non va riguardato soltanto sotto l'aspetto internazionale, come ha fatto l'onorevole Gatto, ma come un problema nazionale sotto il profilo economico. Nel 1953 l'afflusso degli stranieri ha portato in Italia 200 miliardi di valuta pregiata, secondo calcoli pubblicati nella rivista *Il Ponte*. Venezia ha avuto una gran parte in questo afflusso. Pertanto, se siamo convinti che si tratta di un problema nazionale la discussione potrebbe essere estremamente rapida.

PRESIDENTE. Poiché nessun'altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Le opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia e per il risanamento igienico del suo abitato, a norma della presente legge sono eseguite:

- a) a spese dello Stato;
- b) a spese del comune, col concorso dello Stato;
- c) a spese di privati, col concorso dello Stato ».

GATTO, Relatore. Vorrei sottoporre alla Commissione una piccola modifica che non sposta l'onere finanziario della legge, ma ne allarga il contenuto. Alle parole: « carattere lagunare e monumentale », si dovrebbero sostituire le altre: « carattere artistico e tradizionale ». Con questi termini si permetterebbe di salvaguardare anche l'aspetto paesistico di Venezia, che non è quello monumentale. Devo far presente, però, che le leggi precedenti hanno sempre parlato di carattere lagunare e monumentale di Venezia. Ed io sarei favorevole a non allargare la piattaforma in cui deve muoversi questa legge, anche per la limitatezza dei fondi.

GIANQUINTO. Anche io sarei contrario ad allargare il contenuto della legge. Comunque preferirei che si parlasse di « carattere lagunare e paesistico ».

CAMANGI. Mi sembra che potremmo tranquillamente togliere la parola « lagunare », perché parlare di salvaguardia del carattere lagunare potrebbe far pensare che un bel giorno Venezia potesse non essere più lagunare. Si potrebbe parlare di carattere artistico e paesistico.

VISCHIA. Penso che nella dizione si dovrebbe essere i più larghi possibile, per ovviare ad eventuali intralci burocratici.

BIASUTTI. Non sono d'accordo con l'onorevole Camangi. Se parliamo di carattere artistico e paesistico, potremmo lasciare la porta aperta ad ulteriori richieste di altre città.

GATTO, Relatore. Ritengo allora che sia meglio mantenere il testo attuale e pertanto non insisto nella mia proposta.

GIANQUINTO. Propongo che alla lettera c), anziché: « a spese di privati », si dica: « a spese dei privati ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Gianquinto.

(È approvato).

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PROVV. CITTÀ VENEZIA) — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1954

Pongo in votazione l'articolo 1 così modificato:

« Le opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia e per il risanamento igienico del suo abitato, a norma della presente legge sono eseguite:

- a) a spese dello Stato;
- b) a spese del comune, col concorso dello Stato;
- c) a spese dei privati, col concorso dello Stato. »

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Nel comune di Venezia, per quanto attiene al centro, alla fascia litoranea da San Nicolò a Pellestrina inclusa, alla Giudecca, Murano, Burano, Torcello ed altre isole della laguna con edifici monumentali, sono eseguite a cura e spese dello Stato:

a) la escavazione e sistemazione, previo prosciugamento, di tutti i canali e rii i cui fondali siano insufficienti alla libera espansione della marea, nonché l'eventuale interrimento che si rendesse necessario per ragioni igieniche;

b) le opere di presidio e consolidamento delle costruzioni, che si rendessero necessarie in conseguenza degli scavi sopradetti, ove questi risultassero o fossero spinti oltre il fondale originario;

c) le opere di sistemazione di ponti, di canali e delle fondamenta che risultassero necessarie in conseguenza dei lavori suddetti;

d) le opere di sistemazione dello sbocco dei collettori di fognatura esistenti in corrispondenza di canali e rii escavati come sopra;

e) le riparazioni e sistemazioni delle fondazioni di edifici dello Stato e del comune, iscritti nell'elenco dei monumenti nazionali, qualora non fossero sufficienti le assegnazioni dei relativi bilanci ».

CAMANGI. Propongo che, alla lettera a), si sopprima l'espressione: « previo prosciugamento ». Domani la Corte dei conti potrebbe dire: se non prosciugate, non vi do un soldo.

GATTO, *Relatore*. Alla lettera e), l'espressione: « iscritti nell'elenco dei monumenti nazionali » mi sembra errata, perché i monumenti nazionali sono quelli di carattere storico e patriottico e spesso non hanno a che vedere con le opere di carattere artistico e monumentale. Quindi proporrei che si dicesse, invece, che gli edifici in parola debbono

avere importante interesse artistico e storico ai sensi delle norme vigenti in materia.

CAMANGI. Io propongo addirittura di sopprimere la frase « iscritti nell'elenco dei monumenti nazionali ». Qui si tratta di salvare Venezia nel suo complesso, indipendentemente dal fatto che un certo edificio sia classificato in un modo e in un altro.

PRESIDENTE. Vediamo se ci sono a ragion veduta i motivi per mantenerlo almeno in parte.

GATTO, *Relatore*. Indubbiamente quanto propone l'onorevole Camangi è più estensivo di quanto ho proposto io; senonché mi viene un dubbio anche su quello che ho proposto io: qui si parla di riparazione di edifici di proprietà dello Stato o del comune. Ora, noi ci troviamo anche di fronte ad edifici che non sono di proprietà dello Stato né del comune, come ad esempio la chiesa di Santa Eufemia alla Giudecca, edificio costruito intorno al 1000, il quale riveste un alto interesse dal punto di vista storico-artistico.

PRESIDENTE. Questo però è indipendente dall'emendamento.

GATTO, *Relatore*. Pertanto ritengo che sia il caso di dire « edifici che abbiano carattere artistico o storico ai sensi della legge, ecc. », in modo da comprendere tutto ciò che è monumentale a Venezia.

CAMANGI. In questo modo, però, rientrerebbero certamente anche gli edifici privati, perché ci sono molti edifici privati a Venezia i quali rivestono questo interesse artistico e storico: e voi in questo modo li porreste a carico dello Stato. Mi pare quindi che se si inserisse questo emendamento si verrebbe a far cadere tutta la parte che riguarda i privati. Bisognerebbe invece lasciare allo Stato ciò che è dello Stato, mantenendo quella restrizione, come anche mantenendo quella attenuata che si inserirebbe con la proposta Gatto.

PRESIDENTE. Onorevole Gatto, ella si associa all'emendamento soppressivo dell'onorevole Camangi?

GATTO, *Relatore*. Mi associo.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione il mantenimento alla lettera a) dell'articolo 2, delle parole « previo prosciugamento ».

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione, all'articolo 2, alla lettera e) il mantenimento delle parole « iscritti nell'elenco dei monumenti nazionali ».

(Non è approvato).

LEGISLATURA II - COMMISSIONE SPECIALE (PROVV. CITTÀ VENEZIA) - SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1954

Pongo in votazione l'articolo 2 così modificato:

« Nel comune di Venezia, per quanto attiene al centro, alla fascia litoranea da San Nicolò a Pellestrina inclusa, alla Giudecca, Murano, Burano, Torcello ed alle altre isole della laguna con edifici monumentali, sono eseguite a cura e spese dello Stato:

a) la escavazione e sistemazione, di tutti i canali e rii i cui fondali siano insufficienti alla libera espansione della marea, nonché l'eventuale interrimento che si rendesse necessario per ragioni igieniche;

b) le opere di presidio e consolidamento delle costruzioni, che si rendessero necessarie in conseguenza degli scavi sopradetti, ove questi risultassero o fossero spinti oltre il fondale originario;

c) le opere di sistemazione di ponti, di canali e delle fondamenta che risultassero necessarie in conseguenza dei lavori suddetti;

d) le opere di sistemazione dello sbocco dei collettori di fognatura esistenti in corrispondenza di canali e rii escavati come sopra;

e) le riparazioni e sistemazioni delle fondazioni di edifici dello Stato e del comune, qualora non fossero sufficienti le assegnazioni dei relativi bilanci ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« In occasione della esecuzione dei lavori di cui alle lettere a) e c), i proprietari degli edifici compresi nella zona prevista dal programma annuale dei lavori, di cui all'articolo 15, hanno obbligo di provvedere alla sistemazione delle fondazioni degli edifici fronteggianti i canali e rii per la parte non di competenza dello Stato, ai sensi della lettera b) dello stesso articolo 2.

I detti proprietari hanno l'obbligo inoltre di provvedere al completo restauro dei loro edifici nei riguardi statici, igienici e dell'ornato, ivi compresa la sistemazione delle relative fognature private.

L'obbligo di provvedere alle accennate opere si estende ai proprietari degli edifici situati alle zone indicate all'articolo 2, non comprese nel programma di cui all'articolo 15:

a) quando vi sia pericolo di danni alle cose od alle persone a causa di deficienti condizioni statiche degli edifici;

b) quando gli edifici siano dichiarati in tutto od in parte inabitabili a norma delle disposizioni in vigore.

La necessità dei sopradetti lavori di restauro e sistemazione in relazione ai fini della presente legge, è riconosciuta dal sindaco, sen-

titi i propri uffici tecnici, artistici e sanitari e su conforme parere del Magistrato alle acque e della Sovrintendenza ai monumenti, nell'ambito delle relative competenze.

Le opere di cui sarà riconosciuta la necessità ai sensi dei comma precedenti saranno sussidiate con i contributi statali previsti dalla presente legge, nelle misure seguenti:

a) fino ad un massimo del 40 per cento della spesa effettiva, i lavori per il consolidamento degli edifici privati eseguiti durante il prosciugamento dei canali od eseguiti per ragioni statiche ed igieniche indilazionabili, con particolare riferimento ai danni provocati dalle alte maree e dalla salsedine;

b) fino ad un massimo del 30 per cento i lavori di riparazione e di ripristino delle parti architettoniche e decorative di edifici privati che abbiano particolare interesse artistico;

c) fino ad un massimo del 30 per cento le opere di risanamento dei fabbricati o parti di essi aventi particolare utilità anche per il decoro edilizio cittadino o per la loro monumentalità.

Il contributo predetto potrà essere elevato rispettivamente dal 40 per cento al 60 per cento e dal 30 per cento al 50 per cento qualora si tratti di restauri ad edifici di particolare interesse artistico ed il costo dei lavori necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso è suscettibile.

La misura del contributo da corrispondere ai privati sarà proposta dal sindaco in base ai criteri fissati dal Consiglio comunale.

Il comune di Venezia è autorizzato ad anticipare, a lavori collaudati, i contributi di cui al 5° comma, salvo rimborso integrale da parte dello Stato nei limiti degli stanziamenti consentiti e previsti dall'articolo 6, comma b), della presente legge.

Ove i proprietari interessati non provvedano nel termine stabilito dal sindaco alla esecuzione dei lavori cui sono obbligati, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1951, n. 148.

Qualora alla esecuzione si provveda d'ufficio per inadempienza degli obblighi, il contributo dello Stato sarà pagato in tutto od in parte al comune fino alla concorrenza del debito di ciascun proprietario ».

CAMANGI. Propongo un emendamento alla lettera a) dell'articolo 3:

« Sostituire le parole: il prosciugamento dei canali, con le parole: i lavori di cui alle lettere a e c) del precedente articolo 2 ».

PRESIDENTE. Ad evitare confusione con gli alinea del terzo comma dell'articolo, designati con lettere *a*), *b*), ecc., propongo di designare invece questi del quinto comma, con le cifre, 1, 2, ecc.

GATTO, *Relatore*. Propongo che al primo comma, dopo le parole: « lettere *a*) e *c*) », siano aggiunte le altre: « dell'articolo 2 ». Propongo, inoltre, che al quint'ultimo comma, alle parole: « restauri ad », si sostituiscano le altre: « riparazioni ».

CAMANGI. Propongo invece di sostituire la parola « lavori ».

GATTO, *Relatore*. Mi associo. La parola « lavori » è preferibile, perché è comprensiva di tutti e due i concetti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento al primo comma con cui si inseriscono le parole: « dell'articolo 2 ».

(È approvato).

Pongo allora in votazione l'emendamento sostitutivo della seconda serie di lettere con una serie di numeri.

(È approvato).

Pongo in votazione la sostituzione, nella lettera *a*), ora numero 1), delle parole: « il prosciugamento dei canali », con le altre: « i lavori di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente articolo 2 ».

(È approvata).

Pongo in votazione la sostituzione, nel quint'ultimo comma, delle parole: « restauri ad », con le altre: « lavori in ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'aggiunta, sempre nel quint'ultimo comma, della parola: « stessi », dopo le parole: « ed il costo dei lavori ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 3, così modificato:

« In occasione della esecuzione dei lavori di cui alle lettere *a* e *c*) dell'articolo 2, i proprietari degli edifici compresi nella zona prevista dal programma annuale dei lavori, di cui all'articolo 15, hanno obbligo di provvedere alla sistemazione delle fondazioni degli edifici fronteggianti i canali e rii per la parte non di competenza dello Stato, ai sensi della lettera *b*) dello stesso articolo 2.

I detti proprietari hanno l'obbligo inoltre di provvedere al completo restauro dei loro edifici nei riguardi statici, igienici e dell'ornato, ivi compresa la sistemazione delle relative fognature private.

L'obbligo di provvedere alle accennate opere si estende ai proprietari degli edifici situati alle zone indicate all'articolo 2, non comprese nel programma di cui all'articolo 15:

a) quando vi sia pericolo di danni alle cose od alle persone a causa di deficienti condizioni statiche degli edifici;

b) quando gli edifici siano dichiarati in tutto od in parte inabitabili a norma delle disposizioni in vigore.

La necessità dei sopradetti lavori di restauro e sistemazione, in relazione ai fini della presente legge, è riconosciuta dal sindaco, sentiti i propri uffici tecnici, artistici e sanitari e su conforme parere del Magistrato alle acque e della Sovrintendenza ai monumenti, nell'ambito delle relative competenze.

Le opere di cui sarà riconosciuta la necessità ai sensi dei commi precedenti saranno sussidiate con i contributi statali previsti dalla presente legge, nelle misure seguenti:

1) fino ad un massimo del 40 per cento della spesa effettiva, i lavori per il consolidamento degli edifici privati eseguiti durante i lavori di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente articolo 2 od eseguiti per ragioni statiche ed igieniche indilazionabili, con particolare riferimento ai danni provocati dalle alte maree e dalla salsedine;

2) fino ad un massimo del 30 per cento i lavori di riparazione e di ripristino delle parti architettoniche e decorative di edifici privati che abbiano particolare interesse artistico;

3) fino ad un massimo del 30 per cento le opere di risanamento dei fabbricati o parti di essi aventi particolare utilità anche per il decoro edilizio cittadino o per la loro monumentalità.

Il contributo predetto potrà essere elevato rispettivamente dal 40 per cento al 60 per cento e dal 30 per cento al 50 per cento qualora si tratti di lavori in edifici di particolare interesse artistico ed il costo dei lavori stessi necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso è suscettibile.

La misura del contributo da corrispondere ai privati sarà proposta dal sindaco in base ai criteri fissati dal Consiglio comunale.

Il comune di Venezia è autorizzato ad anticipare, a lavori collaudati, i contributi di cui al 5° comma, salvo rimborso integrale da parte dello Stato nei limiti degli stanziamenti consentiti e previsti dall'articolo 6, comma *b*), della presente legge.

Ove i proprietari interessati non provvedano nel termine stabilito dal sindaco alla esecuzione dei lavori cui sono obbligati, il

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PROVV. CITTÀ VENEZIA) — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1954

sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1951, n. 148.

Qualora alla esecuzione si provveda d'ufficio per inadempienza degli obblighi, il contributo dello Stato sarà pagato in tutto od in parte al comune fino alla concorrenza del debito di ciascun proprietario».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il comune di Venezia adotterà il piano regolatore generale della città compilato ai sensi della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, unitamente al piano particolareggiato del centro lagunare.

In deroga alle disposizioni della suddetta legge urbanistica, il piano particolareggiato menzionato al comma precedente è redatto, pubblicato ed approvato con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Fino a quando non siano stati approvati il piano regolatore generale e quello particolareggiato contemplati nei commi precedenti, conserva efficacia il piano di risanamento approvato con decreto reale 27 maggio 1940, sotto l'osservanza delle disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, modificato con decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 845. Peraltro il comune non può eseguire alcuna opera prevista dal piano di risanamento senza il preventivo nulla osta del Magistrato alle acque, sentito il proprio comitato tecnico al fine di non compromettere il futuro assetto della città secondo la prevedibile impostazione del piano generale.

Per i lavori e le espropriazioni da eseguire per scopi di risanamento nell'ambito del piano particolareggiato o del piano di risanamento di cui rispettivamente al secondo e terzo comma del presente articolo, potrà essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al successivo articolo 6, lettera c)».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« Per la esecuzione di opere di demolizione o restauro che richiedessero l'allontanamento definitivo di chi abita uno o più casamenti,

il sindaco provvede agli sfratti con sua ordinanza in via amministrativa, e con la procedura prevista dall'articolo 153 del testo unico citato, provvedendo ad assegnare agli sfrattati, alloggi ricavati dal restauro di vecchi edifici o dalla costruzione di nuovi. In tal caso il comune avrà facoltà di valersi del contributo statale di cui all'articolo 4 e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 6.

Il sindaco può concedere un'equa indennità per le spese di trasloco, a favore degli sfrattati che siano in stato di bisogno o di disagio, in base a criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

Con lo stesso contributo il comune provvede anche alla costruzione di strade, fognature, impianti per servizi pubblici destinati alle nuove case per alloggio degli sfrattati.

Gli edifici e gli impianti di cui ai due commi precedenti sono di proprietà del comune.

Le opere previste dal presente articolo devono essere comprese nel programma annuale di cui all'articolo 15.

L'approvazione da parte del Magistrato alle acque dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Per la esecuzione delle opere di risanamento previste dalla presente legge, il sindaco ha inoltre la facoltà di emanare speciali ordinanze:

a) per soppressione dei pozzi o cisterne che siano causa permanente di pericolo alla salute dei cittadini;

b) per rimozione di cause di insalubrità delle acque o delle abitazioni;

c) per chiusura o ricostruzione di ogni canale o tubo di scarico delle case o per obbligo a costruirli;

d) per obbligo al proprietario, il cui immobile manchi di acqua potabile, di fornirsene in determinato tempo;

e) per obbligo al proprietario di non impedire al condominio od all'inquilino od al proprietario di stabili contigui, vicini o interclusi, che lo chieda, il passaggio di tubi conduttori di acqua od il passaggio di condotti di fognatura per l'allacciamento alla rete stradale;

f) per multe a carico di contravventori, le quali potranno estendersi fino al doppio della somma occorrente per la esecuzione del lavoro ordinato;

g) per l'esecuzione dei lavori a carico dei contravventori.

LEGISLATURA II - COMMISSIONE SPECIALE (PROVV. CITTÀ VENEZIA) - SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1954

Le ordinanze del sindaco sono immediatamente esecutive, salvo, relativamente alle ordinanze di cui alla lettera e), i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, a richiesta della parte interessata, per la determinazione delle relative indennità a norma di legge ».

GIANQUINTO. Al secondo capoverso al posto di: « può concedere », direi: « concede », affinché, più che una facoltà, si imponga al sindaco l'obbligo di corrispondere questa indennità.

PRESIDENTE. Potremmo mettere questo imperativo soltanto nel caso che fosse imposto di adoperare i 300 milioni anche per questo scopo, il che non è.

GATTO, *Relatore*. La facoltà resterebbe del resto anche nel « concede », in quanto la concessione stessa sarebbe sempre subordinata all'accertamento dello stato di bisogno.

GIANQUINTO. Non insisto.

GATTO, *Relatore*. Propongo che alla lettera e) le parole: « l'allacciamento alla rete stradale », siano sostituite dalle altre: « necessari allacciamenti ».

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Alla lettera e) viene suggerita questa aggiunta dal Ministero della giustizia: « salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria a richiesta della parte interessata per la determinazione delle relative indennità a norma di legge », quando cioè le parti non si mettono d'accordo.

Dal testo in mio possesso, però risulterebbe collegato questo emendamento aggiuntivo con la soppressione della lettera f).

PRESIDENTE. Abbiamo una proposta soppressiva della lettera f). L'emendamento in tal senso è dell'onorevole Bucciarelli Ducci.

BUCCIARELLI DUCCI. Mi pare che poche parole siano sufficienti ad illustrare la necessità di sopprimere questa lettera f).

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ritengo però che dovrebbe essere soppressa la seconda parte dell'ultimo comma.

CAMANGI. Il sindaco può dare un complesso di disposizioni tendenti alla soppressione dei pozzi o cisterne, alla rimozione di cause di insalubrità delle acque o delle abitazioni, alla chiusura o alla ricostruzione di ogni canale o tubo di scarico delle case, ecc. L'ultimo comma dice: « Le ordinanze del sindaco sono immediatamente esecutive, salvo, relativamente alle ordinanze di cui alla lettera e), ecc. ».

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ci potremmo fermare alla parola: « esecutive ».

PRESIDENTE. Potremmo sopprimere la lettera f) e lasciare tutto il resto nella sua formulazione originaria.

GATTO, *Relatore*. Io direi di lasciare tutto come sta, solo che alla lettera f) dove è detto: « per multe a carico di contravventori, le quali potranno estendersi, ecc. », siccome la parola « multe » è errata, potremmo dire: « per pene pecuniarie a carico, ecc. ».

PRESIDENTE. A questo proposito lasciamo che prima l'onorevole Bucciarelli Ducci svolga il suo emendamento soppressivo della lettera f).

BUCCIARELLI DUCCI. Se lasciassimo sussistere quello che è disposto nella lettera f) ed in più l'ultimo comma, arriveremmo all'assurdo che il sindaco con una semplice ordinanza irrogherebbe una pena non impugnabile, mentre contro la irrogazione delle pene stabilite dal codice penale, il condannato ha sempre la possibilità di poter adire in appello ed eventualmente ricorrere in Cassazione.

Ma, a parte ciò, questa multa, se il contravventore non paga, si trasforma in pena detentiva. Quindi, con una semplice ordinanza del sindaco, si può restringere la libertà del singolo. Sappiamo tutti che la inosservanza delle disposizioni emanate dall'autorità è punita dall'articolo 650 del codice penale.

Stando così le cose, mi pare che tranquillamente potremo sopprimere la lettera f) senza per questo togliere al sindaco la possibilità di poter intervenire presso il singolo, anche coattivamente, affinché questi esegua determinate opere.

CAMANGI. Mi associo alla proposta di soppressione della lettera f), anche perché essa turba l'armonia del comma che stiamo discutendo. Infatti, mentre si ha una elencazione di cose che il sindaco può ordinare ai cittadini, nella stessa elencazione delle cose viene fuori una facoltà, per il sindaco, di imporre una multa che si può estendere fino al doppio della somma occorrente per la esecuzione del lavoro ordinato. Quindi, anche da un punto di vista formale, questa facoltà stona.

Per ciò che concerne le ragioni di merito, è inutile che io ripeta quanto ha detto l'onorevole Bucciarelli Ducci, senza dire che il sindaco, in ogni caso, ha la facoltà della lettera g).

GATTO, *Relatore*. Propongo che, se sarà approvato l'emendamento aggiuntivo alla lettera e) proposto dal Governo, venga soppressa la seconda parte dell'ultimo comma dopo la parola « esecutivo », che diventa pleonastica.

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PROVV. CITTÀ VENEZIA) — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1954

PRESIDENTE. Pongo in votazione la sostituzione alla lettera *e*) delle parole: « per l'allacciamento alla rete stradale », con le altre: « per i necessari allacciamenti ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo alla lettera *e*) proposto dal Governo: « salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria a richiesta della parte interessata per la determinazione delle relative indennità a norma di legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento della lettera *f*).

(Non è approvato).

Per coordinamento, la lettera *g*) diventerà lettera *f*), e l'ultimo comma dell'articolo 5, risulta così formulato: « Le ordinanze del sindaco sono immediatamente esecutive ».

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 5 che risulta così modificato:

« Per la esecuzione di opere di demolizione o restauro che richiedessero l'allontanamento definitivo di chi abita uno o più casamenti, il sindaco provvede agli sfratti con sua ordinanza in via amministrativa, e con la procedura prevista dall'articolo 153 del testo unico citato, provvedendo ad assegnare agli sfrattati alloggi ricavati dal restauro di vecchi edifici o dalla costruzione di nuovi. In tal caso il comune avrà facoltà di valersi del contributo statale di cui all'articolo 4 e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 6.

Il sindaco può concedere un'equa indennità per le spese di trasloco, a favore degli sfrattati che siano in stato di bisogno o di disagio, in base a criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

Con lo stesso contributo il comune provvede anche alla costruzione di strade, fognature, impianti per servizi pubblici destinati alle nuove case per alloggio degli sfrattati.

Gli edifici e gli impianti di cui ai due commi precedenti sono di proprietà del comune.

Le opere previste dal presente articolo devono essere comprese nel programma annuale di cui all'articolo 15.

L'approvazione da parte del Magistrato alle acque dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Per la esecuzione delle opere di risanamento previste dalla presente legge, il sindaco ha inoltre la facoltà di emanare speciali ordinanze:

a) per soppressione dei pozzi o cisterne che siano causa permanente di pericolo alla salute dei cittadini;

b) per rimozione di cause di insalubrità delle acque o delle abitazioni;

c) per chiusura o ricostruzione di ogni canale o tubo di scarico delle case o per obbligo a costruirli;

d) per obbligo al proprietario, il cui immobile manchi di acqua potabile, di fornirsene in determinato tempo;

e) per obbligo al proprietario di non impedire al condominio od all'inquilino od al proprietario di stabili contigui, vicini o interclusi, che lo chieda, il passaggio di tubi conduttori di acqua od il passaggio di condotti di fognatura per i necessari allacciamenti, salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria a richiesta della parte interessata per la determinazione delle relative indennità a norme di legge;

f) per l'esecuzione dei lavori a carico dei contravventori.

Le ordinanze del sindaco sono immediatamente esecutive ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti ed alle relative espropriazioni è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni da iscriversi a cura del Ministero del tesoro nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in dieci esercizi finanziari in parti uguali a cominciare dall'esercizio 1953-54 la cui ripartizione annuale è la seguente:

a) per lavori di cui all'articolo 2, lire 150.000.000;

b) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'articolo 3, lire 75.000.000;

c) per i contributi nella spesa dei lavori di cui agli articoli 4 e 5, lire 75.000.000.

L'erogazione dei contributi prevista nella presente legge è disposta con decreto del presidente del Magistrato alle acque ».

CAMANGI. Propongo di portare la somma di lire 150 milioni della lettera *a*) a 200 milioni, mentre propongo la diminuzione a lire 50 milioni rispettivamente delle lettere *b*) e *c*). Inoltre propongo di aggiungere un ultimo comma con il quale è consentito l'utilizzo, negli esercizi successivi, delle somme non utilizzate in un esercizio precedente.

LEGISLATURA II - COMMISSIONE SPECIALE (PROVV. CITTÀ VENEZIA) - SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1954

Per quanto riguarda la variazione delle cifre, credo che non vi sia bisogno di spendere troppe parole per darne ragione. Evidentemente vi sarà molto più bisogno di fondi per lavori a carico totale dello Stato, che non per contributi a privati. Ciò per ragioni di carattere pratico e facilmente intuibili. Quindi, sarei dell'opinione di mettere a disposizione la maggiore quantità possibile di fondi per questi lavori che indubbiamente si possono fare più rapidamente ed anche più efficacemente. Il ritmo dei lavori dietro contributi sarà molto più lento e, quindi, l'utilizzo dei fondi per contributi si presenterà con minore urgenza che non per i lavori in gestione diretta.

Nella ipotesi, che non vedo verosimile ma che bisogna contemplare, in cui si dovesse, in prosieguo di tempo, constatare la inadeguatezza di fondi per contributi e l'abbondanza di fondi per opere in gestione diretta, nulla vieterebbe di fare uno storno e provvedere in conseguenza, mentre il mettere a disposizione fin d'ora una maggiore somma per i lavori in gestione diretta, mi pare che darebbe immediatamente la possibilità di affrontare subito quei lavori che saranno indubbiamente più urgenti e necessari.

Per quanto riguarda l'altra mia proposta, credo che la stessa non abbia bisogno di eccessiva illustrazione.

PRESIDENTE. Potremmo usare la solita formula: « Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi ».

GATTO, Relatore. Ho qualche perplessità sulla modifica delle cifre, perché questa divisione delle somme è stata esaminata anche in sede di consiglio comunale.

Il fatto è che una parte notevole dei monumenti che vanno restaurati non è di proprietà comunale o statale, ma è di proprietà privata e agli effetti della conservazione di Venezia tanto vale il palazzo storico di proprietà privata, quanto vale il palazzo storico di proprietà comunale o statale.

Credo che con questo spostamento di cifre si venga a rendere insufficiente lo stanziamento per gli scopi di cui agli articoli 3, 4 e 5.

In relazione alla situazione locale di Venezia, gli organi tecnici del comune hanno stabilito la ripartizione di cui è menzione nella proposta di legge.

Quindi, non vorrei che con questo spostamento si venisse a rendere più difficile il raggiungimento degli scopi.

BUCCIARELLI DUCCI. La proposta dell'onorevole Camangi non comporta un mag-

giore onere di spesa; essa mira soltanto ad una diversa ripartizione delle somme in relazione alle opere che fanno carico allo Stato o al comune o ai privati.

Ora, per potersi effettivamente pronunciare con cognizione di causa, bisognerebbe avere una certa conoscenza dell'ammontare presumibile delle spese che si incontrano per rafforzare edifici di proprietà statale e quelli a cura dei privati, sia pure con contributo dello Stato. Quindi, in mancanza assoluta di elementi che possano orientare il mio giudizio e quindi il mio voto sull'emendamento Camangi, mi attengo alle informazioni forniteci dall'onorevole Gatto, il quale ha detto che uno studio condotto da tecnici di Venezia fa prevedere come sufficiente un miliardo e mezzo di spesa per riparare quegli edifici che farebbero carico allo Stato.

Per queste ragioni prego l'onorevole Camangi di considerare i motivi addotti dall'onorevole Gatto e quindi di non insistere sulla sua proposta tendente ad una diversa ripartizione.

GIANQUINTO. Credo che un ritocco nella ripartizione interna di queste somme debba essere effettuato anche perché abbiamo allargato la sfera di applicazione dell'articolo 2, lettera e). Ora, ampliando l'applicazione di questa norma, occorreranno maggiori fondi. Io penso che si potrebbero portare i 150 milioni a 180.

PACATI. Indubbiamente, l'emendamento Camangi ha una certa fondatezza. Ci rendiamo conto tutti che le disponibilità per quanto riguarda i fondi previsti dalla legge per garantire questa operazione di consolidamento di Venezia sono certo fondi sufficienti, però penso che il comune nei confronti dei privati abbia una maggiore elasticità e possibilità, nei casi più urgenti, di intervenire.

Quindi, di fronte a necessità urgentissime, noi ci troveremmo nell'impossibilità di poter risolvere il problema.

Io lascerei le cifre così come sono, tanto più se sono state già studiate. Non vale la pena adesso, sia pure per considerazioni che hanno un fondamento, mutare la ripartizione. Se spostassimo l'ammontare delle cifre, verrebbe a mancare l'equilibrio della legge.

GATTO, Relatore. Vorrei pregare di mantenere le cifre come sono. Ho un elenco di palazzi di proprietà privata che dovranno essere restaurati. A parte i monumenti, vi sono da riparare le chiese ed in proposito ho un elenco piuttosto nutrito. Vi è un elenco di monumenti che sono di proprietà dello

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PROVV. CITTÀ VENEZIA) — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1954

Stato o del comune, elenco così imponente per il quale vi pregherei di non spostare queste cifre.

Ad ogni modo, se domani si presentasse l'opportunità di certi cambiamenti, lo si potrà fare, ma in questa sede non credo che sia opportuno farlo in prospettiva del futuro. Ripeto che queste cifre sono state esaminate da organi tecnici che hanno una specifica competenza sulla situazione di Venezia. Potrei mostrarvi certe documentazioni fotografiche di palazzi privati che hanno assoluta necessità di essere riparati. L'onorevole Gianquinto li conosce perfettamente.

Tutto ciò mi lascia perplesso sull'opportunità di mutare la destinazione delle somme.

Mentre pregherei la Commissione di lasciare la ripartizione degli stanziamenti così come è nella proposta di legge, mi dichiaro favorevolissimo all'accoglimento dell'emendamento aggiuntivo secondo il quale le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate in un altro esercizio.

CAMANGI. Sembrerà strano, ma insisto nel mio emendamento, anche qui pur apprezzando moltissimo lo scrupolo dei veneziani.

In definitiva, il mio emendamento non toglie niente nel complesso dei fondi a disposizione. Avrete sempre 300 milioni a disposizione, il mio emendamento li sposta e li mette maggiormente a disposizione per i lavori a totale carico dello Stato che non per contributi a privati. Il che non preclude la possibilità, ove in prosieguo di tempo si verificasse la necessità — a mio avviso improbabile — di rimpinguare le altre due voci di ripartizione della spesa. Nulla, ripeto, impedirà in prosieguo di tempo di farlo con un provvedimento di storno.

Per altro penso invece, con un senso pratico, se mi consentite, che i lavori da imporre ai privati, sia pure con un contributo largo del 60 per cento, incontreranno indubbiamente delle grosse difficoltà, perché il privato quando avrà il massimo contributo del 60 per cento, dovrà sempre risolvere il problema di trovare l'altro 40 per cento. Ed allora si sarà indotti a considerare con una certa larghezza quella causalità, quella dipendenza dalle escavazioni dei « rii ». In tal modo moltissime opere che dovrebbero fare i privati, finiranno per ricadere in quelle a carico dello Stato attribuendosi la causa ai lavori di escavazione.

Nei primi anni, indubbiamente, vi saranno moltissimi lavori pubblici dello Stato e pochissimi privati.

Anche per questa ragione lo spostamento nel senso da me proposto sarebbe un utile ed avveduto provvedimento, che non preclude, se ve ne fosse la necessità, la possibilità di spostare eventualmente i fondi nel senso previsto originariamente.

BUCCIARELLI DUCCI. L'onorevole Camangi con il suo emendamento intenderebbe apportare un maggiore stanziamento per le opere a totale carico dello Stato.

Penso che si possa venire incontro alle osservazioni, che indubbiamente hanno il loro fondamento, fatte dall'onorevole Camangi, pur senza modificare l'attuale formulazione della proposta di legge, con l'emendamento aggiuntivo dello stesso onorevole Camangi con il quale le somme non utilizzate in un esercizio possono essere utilizzate in quello successivo. Si potrebbe dire: senza imputarle allo stesso titolo.

CAMANGI. Questo non si può fare. Vi saranno in bilancio tre capitoli. Bisogna partire dal principio che un eventuale spostamento in senso inverso lo si potrà fare se necessario ed io ritengo che non lo sarà.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Tutto sommato e avendo seguito la vostra discussione e chiedendo scusa all'onorevole collega Camangi, proporrei di lasciare la cosa com'è per questa considerazione: se voi, come certamente avete fatto, avete letto attentamente l'articolo 3, quello a cui si riferisce la lettera b) dell'articolo 6 (75 milioni), vi accorgete che molti di questi lavori sono contemporanei alle opere pubbliche, cioè vi sono lavori di rinsaldamento delle fondamenta di alcuni di questi edifici che, essendo condizionati al prosciugamento dei canali, vanno fatti contemporaneamente all'esecuzione delle opere pubbliche. Ed allora non vi pare che sia una buona norma di prudenza lasciare una certa larghezza anche per questi contributi ai privati in modo da consentire quelle opere senza le quali le sole opere pubbliche sarebbero un lavoro inutile?

Naturalmente l'esperienza che potremo ricavare dall'applicazione di questa legge nel corso di 2-3 anni ci suggerirà le opportune correzioni.

Ma, evidentemente, mentre lo Stato potrà sempre provvedere per le sue opere a fare qualche variazione e ad appaltare i lavori stessi, per i privati, se non avete garantito il contributo, non potete sancire l'obbligo della esecuzione delle opere. Quindi, una certa larghezza mi pare che ci garantirebbe.

Per quanto riguarda la lettera c) sarei ancora più cauto, perché si riferisce ai lavori

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PROVV. CITTÀ VENEZIA) — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1954

di cui agli articoli 4 e 5. L'articolo 4, in particolare, ha grande importanza perché si riferisce all'applicazione del piano regolatore e del piano di risanamento.

Ora, non più tardi dell'altro giorno abbiamo convocato 100 sindaci obbligati a realizzare il piano regolatore in base alla legge sull'urbanistica. Ebbene, una delle grosse difficoltà per l'applicazione di questi piani regolatori dipende dal fatto che compilato ed approvato il piano regolatore (per l'attuazione pratica vi sono difficoltà per la esecuzione delle opere ma queste sono superabili in base alle varie leggi che danno contributi ai comuni per la costruzione di fognature, strade, ecc.) vi è proprio questa deficienza di denaro per quanto riguarda l'indennità di espropriazione per operare questi risanamenti.

Credo che a Venezia un lavoro di questo genere debba essere particolarmente delicato, perché una cosa è fare l'espropriazione in altre città d'Italia ed altra cosa è farla a Venezia, dove tutto è collegato. Queste considerazioni ci potrebbero portare ad una conclusione diversa da quella a cui è giunto l'onorevole Camangi, cioè può verificarsi che sia più utile dare una maggiore disponibilità alle opere pubbliche, ma invece di dare per acquisto questo all'atto dell'approvazione della legge in questa sede vadiamo di derivarla dall'esperienza che ci faremo dall'applicazione della legge, salvo ad introdurre in questa sede un articolo di questo genere: « Le variazioni di ripartizione delle spese fra le lettere a), b) e c) potranno essere disposte con decreto del Ministro del tesoro di intesa con quello dei lavori pubblici ». In questo caso invece di elaborare una nuova legge, si può provvedere su proposta del magistrato alle acque.

CAMANGI. Ho seguito la discussione e sono convinto della mia tesi ancora di più.

Faccio un caso pratico. A norma dell'articolo 3 si stabilisce che i proprietari devono fare certe determinate cose ottenendo un certo determinato contributo, ma si stabilisce altresì che « qualora alla esecuzione si provveda d'ufficio per inadempimento degli obblighi, il contributo dello Stato sarà pagato in tutto od in parte al comune fino alla concorrenza del debito di ciascun proprietario ». In altri termini, non provvedendo il proprietario, si provvede d'ufficio. Il comune di Venezia allorché dirà ai proprietari: « siccome io faccio questi lavori, voi dovete fare questi altri », se questi proprietari risponderanno che non hanno i soldi, il comune dovrà prov-

vedere d'ufficio. E come provvede? Non potrà ricorrere all'appalto dei lavori d'ufficio se non avrà la disponibilità di questi fondi. Tutto questo indurrà il comune, il magistrato alle acque, il ministro, il sottosegretario a largheggiare nell'interpretazione della legge per poter consentire che i lavori si facciano e cioè indurrà tutti a dire che quel determinato lavoro dipende da quegli scavi per cui dovrà essere eseguito dallo Stato e non dal privato.

Credo che per ragioni pratiche sarebbe preferibile avere una maggiore disponibilità di fondi per opere a carico dello Stato. E questo non solo per l'articolo 3, ma anche per l'articolo 5.

Se così non si volesse fare, bisognerebbe dire che questi fondi senza distinzione possono essere utilizzati indifferentemente per l'uno o per l'altro scopo. Non vedo, infatti, questa necessità di fissare fin d'ora i limiti rispettivi di questi interventi. Sono 300 milioni all'anno e si attingerà a questi 300 milioni sia per le opere a carico dello Stato, sia per opere a contributo o a carico dei privati, salvo il recupero.

PACATI. Con la proposta dell'onorevole Sottosegretario si potrebbe portare lo stanziamento dei commi b) e c) a 65 milioni e portare quello della lettera a) a 170 milioni.

CAMANGI. Non insisto, ma credo che la cosa migliore sia che sui 300 milioni si possa fare tutto quello che si vuole. In tal senso amplierei la mia proposta.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lei, onorevole Camangi, ha tanta esperienza quanto basta per farle notare che se si fa un calderone si avrà tendenza ad eseguire le opere pubbliche in quanto sono più facilmente attuabili, mentre l'aspetto tecnico della legge è collegato alla convergenza dell'attività dello Stato e dei privati per il risanamento generale della città. Quindi, modifichiamo se vogliamo, ma senza fare un calderone.

GATTO, *Relatore*. Propongo di inserire prima dell'ultimo comma, il seguente:

« Le variazioni di ripartizione degli stanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) possono essere autorizzate con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con quello del tesoro e su proposta del magistrato alle acque ».

Dichiaro, altresì, di essere favorevole alla modifica delle cifre nel senso proposto dall'onorevole Pacati e propongo inoltre che al primo comma anziché esercizio 1953-54 si dica esercizio 1954-55.

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PROVV. CITTÀ VENEZIA) — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1954

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento al primo comma tendente a sostituire la parole: « esercizio 1953-54 », con le altre: « esercizio 1954-55 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo, nella lettera a), della cifra 150.000.000 con l'altra 170.000.000.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento alla lettera b), sostitutivo della cifra 75.000.000 con l'altra 65.000.000.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento alla lettera c), sostitutivo della cifra 75.000.000 con l'altra 65.000.000.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal relatore, da inserire prima dell'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo: « Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi » proposto dall'onorevole Camangi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel nuovo testo quale risulta a seguito degli emendamenti ora approvati:

« Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti ed alle relative espropriazioni è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni da iscriversi a cura del Ministero del tesoro nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in dieci esercizi finanziari in parti uguali a cominciare dall'esercizio 1954-55 la cui ripartizione annuale è la seguente:

a) per lavori di cui all'articolo 2, lire 170.000.000;

b) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'articolo 3, lire 65.000.000;

c) per i contributi nella spesa dei lavori di cui agli articoli 4 e 5, lire 65.000.000.

Le variazioni di ripartizione degli stanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) possono essere autorizzate con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con quello del tesoro su proposta del Magistrato alle acque.

L'erogazione dei contributi prevista nella presente legge è disposta con decreto del presidente del Magistrato alle acque.

Le somme non impegnate in un esercizio vengono utilizzate nell'esercizio successivo».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« L'Istituto federale delle Casse di risparmio, l'Istituto di credito fondiario delle Venetie, l'Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, in deroga anche ai limiti segnati dai loro statuti, sono autorizzati a concedere ai proprietari che effettuassero le opere contemplate all'articolo 3 e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono presentare garanzia all'Istituto mutuante mediante ipoteca di primo o secondo grado sul fabbricato per l'aliquota non coperta dal sussidio dello Stato, mentre l'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'Istituto mutuante ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« Il comune di Venezia è autorizzato a comprendere nel piano di risanamento di cui al regio decreto 27 maggio 1940 ed in quello particolareggiato, che dovrà in prosieguo sostituirlo ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, anche l'espropriazione degli immobili, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alle espropriazioni di cui sopra il comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari, e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, qualora l'area non debba rimanere scoperta, se intendono o meno essi stessi addivenire all'edificazione e ricostruzione sulle loro proprietà, singolarmente, se proprietari dell'intera zona, o riuniti in consorzio secondo le norme estetiche ed edilizie che il comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano ed ai regolamenti vigenti nel comune stesso.

Il comune dovrà altresì notificare ai rispettivi proprietari quelle aree che verranno assoggettate al vincolo di impedita costruzione, in conformità a quanto stabilito nel piano di risanamento.

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PROVV. CITTÀ VENEZIA) — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1954

Per tale vincolo verrà corrisposta ai proprietari una indennità con le norme della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« Per l'esecuzione del piano di risanamento e del piano particolareggiato di cui al primo comma del precedente articolo 8 si applicano le seguenti norme;

a) nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni in dipendenza dei piani suddetti;

b) l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili è determinata in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato in base alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, agli effetti della imposta sui terreni e sui fabbricati capitalizzata ad un tasso del 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni della località, le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione, di stabilità e le altre condizioni dell'edificio stesso ».

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dal Ministero di grazia e giustizia mi viene suggerito il seguente emendamento sostitutivo della lettera b) dell'articolo 9:

« L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili è determinata in base alla legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

GATTO, *Relatore*. Io pregherei di non apportare alcuna modifica poiché l'articolo è stato preventivamente esaminato. Abbiamo esaminato la solita formula, ma a Venezia esiste una situazione particolare e si è pervenuti a questa formulazione perché evita gli inconvenienti che si avrebbero con la formula usuale. Esiste un largo margine, quello dal 2 al 7 per cento proprio per la situazione particolare del catasto veneziano. Riconosco che la nostra è una formula particolare, ma è stata studiata per la situazione particolare di Venezia.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho voluto far presente l'osservazione degli organi competenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo della lettera b) proposto dal rappresentante del Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo originario.

(È approvato).

ART. 10.

Per l'esecuzione delle espropriazioni degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita con la legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 11.

La procedura abbreviata è regolata dalle seguenti norme:

a) il prefetto della provincia, in seguito a richiesta del comune di Venezia, dispone perché, in contraddittorio col comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza ed in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 9, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto fra gli iscritti nell'albo degli ingegneri della provincia di Venezia, determina la somma che deve depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;

d) il decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PROVV. CITTÀ VENEZIA) — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1954

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta, gli interessati possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita all'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione, debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'articolo 9 della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12:

« Il comune di Venezia è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dall'esecuzione delle opere previste nel piano di risanamento, contributi di miglioria con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni ».

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Propongo il seguente emendamento sostitutivo, suggeritomi dal Ministero delle finanze:

« *Sostituire le parole:* con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, *con le altre:* con le modalità stabilite dagli articoli 236 e seguenti del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 così modificato:

« Il comune di Venezia è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dall'esecuzione delle opere previste nel piano di risanamento, contributi di miglioria con le modalità stabilite dagli articoli 236 e seguenti del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13:

« Nel perimetro di cui all'articolo 2 agli effetti dell'imposta sui fabbricati il reddito netto sarà fissato deducendo dal reddito lordo dei fabbricati medesimi, a titolo di riparazione, di manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale, oltre alle detrazioni stabilite dalla legge, un ulteriore decimo di reddito stesso.

In relazione alla concessione suddetta, i proprietari di fabbricati sono obbligati alla tempestiva esecuzione di ogni opera necessaria alla buona conservazione e manutenzione degli immobili.

In mancanza provvede d'ufficio il sindaco con la procedura di cui all'articolo 3 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14:

« Gli edifici completamente nuovi, le sopraelevazioni e i nuovi piani aggiunti, come pure i fabbricati radicalmente trasformati e in massima parte ricostruiti con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali oppure col completo svuotamento interno e con la ricostruzione di diverse abitazioni con relativi muri divisorii, pavimenti e soffitti godranno dell'esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte sui fabbricati, purché l'esecuzione sia stata richiesta in applicazione della presente legge e del piano di risanamento, e nel termine previsto per la attuazione di quest'ultimo o del piano particolareggiato di cui all'articolo 4 ».

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Propongo che le parole « dell'esenzione venticinquennale dall'imposta e dalle sovraimposte sui fabbricati », siano sostituite con le altre suggerite dal Ministero delle finanze: « di tutte le agevolazioni tributarie vigenti nel territorio nazionale per gli edifici costruiti nel medesimo periodo di tempo ».

Credo di interpretare il motivo di questo emendamento proposto dal Ministero delle finanze dicendo che a proposito di esenzioni sull'edilizia vi è attualmente una situazione provvisoria fino al 31 dicembre, però è in preparazione, di intesa fra il Ministero delle finanze e quello dei lavori pubblici, un nuovo provvedimento.

Onde evitare che poi si debba fare in quella sede il coordinamento, è bene mettere questa norma che sarà utile per adesso e per il futuro.

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PROVV. CITTÀ VENEZIA) — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1954

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 così modificato:

« Gli edifici completamente nuovi, le sopraelevazioni e i nuovi piani aggiunti, come pure i fabbricati radicalmente trasformati e in massima parte ricostruiti con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali oppure col completo svuotamento interno e con la ricostruzione di diverse abitazioni con relativi muri divisorii, pavimenti e soffitti godranno di tutte le agevolazioni tributarie vigenti nel territorio nazionale per gli edifici costruiti nel medesimo periodo di tempo, purché l'esecuzione sia stata richiesta in applicazione della presente legge e del piano di risanamento, e nel termine previsto per l'attuazione di quest'ultimo o del piano particolareggiato di cui all'articolo 4 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15:

« Entro il primo trimestre di ogni anno il comune propone al Magistrato alle acque un programma delle opere che devono essere eseguite nell'esercizio successivo.

Il Magistrato alle acque, sentita la Sovrintendenza ai monumenti, entro i successivi tre mesi, comunica le sue decisioni e, con suo decreto, approva il piano con le modificazioni del caso.

I rimborsi al comune, da parte dello Stato, dei sussidi corrisposti ai privati per i lavori di cui all'articolo 3 ed i pagamenti al comune stesso dei contributi per i lavori di cui agli articoli 4 e 5 avranno luogo a trimestri posticipati dietro presentazione dei seguenti atti:

a) decreto di concessione del contributo da parte del presidente del Magistrato alle acque;

b) certificato di collaudo dei lavori effettuati dall'ingegnere capo del Genio civile o da un suo delegato;

c) certificato di abitabilità, ove occorra ».

GATTO, *Relatore*. Propongo di inserire dopo il comma b) dell'articolo 15, dato che si tratta di lavori di particolare natura e di particolare interesse artistico, il seguente comma aggiuntivo:

« c) nulla osta della soprintendenza ai monumenti e alle belle arti per gli edifici che

abbiano importante interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o notificati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ».

PRESIDENTE. Al comma b) è necessario aggiungere dopo le parole: « dei lavori effettuati », la parola: « rilasciato ».

Pongo in votazione l'inserimento nella lettera b) della parola: « rilasciato ».

(È approvata).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo Gatto, che diventerà lettera c), testé letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15, che risulta così modificato:

« Entro il primo trimestre di ogni anno il comune propone al Magistrato alle acque un programma delle opere che devono essere eseguite nell'esercizio successivo.

Il Magistrato alle acque, sentita la Sovrintendenza ai monumenti, entro i successivi tre mesi, comunica le sue decisioni e, con suo decreto, approva il piano con le modificazioni del caso.

I rimborsi al comune, da parte dello Stato, dei sussidi corrisposti ai privati per i lavori di cui all'articolo 3 ed i pagamenti al comune stesso dei contributi per i lavori di cui agli articoli 4 e 5 avranno luogo a trimestri posticipati dietro presentazione dei seguenti atti:

a) decreto di concessione del contributo da parte del presidente del Magistrato alle acque;

b) certificato di collaudo dei lavori effettuati rilasciato dall'ingegnere capo del Genio civile o da un suo delegato;

c) nulla osta della Soprintendenza ai monumenti e alle belle arti per gli edifici che abbiano importante interesse storico o artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

d) certificato di abitabilità, ove occorra ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16:

« Gli atti di espropriazione ed i contratti di acquisto di immobili fatti dal comune ai fini dell'attuazione della presente legge sono soggetti all'imposta fissa minima di registro e di trascrizione ipotecaria per ogni trasferimento e per ogni trascrizione ».

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PROVV. CITTÀ VENEZIA) — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1954

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Propongo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 16:

« I trapassi di proprietà al comune di Venezia, per l'espropriazione e l'acquisto degli immobili a norma della presente legge sono soggetti al pagamento delle imposte fisse minime di registro e ipotecarie.

Sono salvi gli emolumenti dovuti al conservatore dei registri immobiliari nonché i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale testo.

(È approvato).

ART. 17.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Venezia mutui fino all'ammontare di sei miliardi da ripartirsi in sei esercizi finanziari per gli scopi di cui al successivo articolo 19, con ammortamenti in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 18.

Le somme mutate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal comune per la costruzione di case popolari, di scuole, fognature, impianti igienico-sanitari e di illuminazione; nella sistemazione della viabilità; nella estensione dei servizi pubblici inerenti in particolare allo sviluppo delle comunicazioni; nelle opere di interesse turistico, paesistico e sportivo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 19.

I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato per capitali ed interessi. L'assunzione della garanzia statale sarà effettuata con decreti del Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20:

« Per le opere previste dal precedente articolo 18, il comune di Venezia, è ammesso al

godimento dei contributi statali contemplati dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, e 3 agosto 1949, n. 589 ».

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Bisognerà fare riferimento non solo all'articolo 18 ma anche all'articolo 17. Ed allora l'articolo 20 dovrà essere così formulato:

« Per le opere previste dai precedenti articoli 17 e 18, il comune di Venezia, è ammesso al godimento dei contributi statali contemplati dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, e 3 agosto 1949, n. 589 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 così emendato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21 per il quale l'onorevole Sottosegretario ha proposto la stessa modifica di cui al precedente articolo:

« I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui all'articolo 18 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici ».

Lo pongo in votazione nel seguente testo:

« I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui agli articoli 17 e 18 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22:

« Alla spesa di lire 300 milioni occorrenti per l'esercizio 1953-54 si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazione del bilancio ».

GATTO, *Relatore*. Propongo di sostituirlo con il seguente:

« Alla copertura della spesa di lire 300.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge sarà provveduto mediante riduzione di una corrispondente aliquota del fondo speciale di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55 in relazione al minore onere per l'attuazione del dazio e degli altri diritti relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione della industria meccanica esportati ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22 in tale nuovo testo.

(È approvato).

 LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PROVV. CITTÀ VENEZIA) — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1954

Passiamo all'articolo 23:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

GATTO ed altri: « Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumen-

tale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico » (910):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bettiol Francesco Giorgio, Biasutti, Bubbio, Bucciarelli Ducci, Cavazzini, Corona Giacomo, Corona Achille, D'Este Ida, Fabriani, Fogliazza, Franceschini Francesco, Galati, Garlato, Gatto, Gianquinto, Luzzatto, Marangone Vittorio, Marangoni Spartaco, Matteucci, Pacati, Perdonà, Tonetti, Vischia e Walter.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI